

Dr. Anton Pichler | Dr. Walter Steinmair | Dr. Helmuth Knoll | Dr. Arno Pichler | Dr. Benjamin Steinmair |

Sparkassenstraße 18 Via Cassa di Risparmio
I-39100 Bozen | Bolzano
T 0471.306.411 | F 0471.976.462
E info@interconsult.bz.it
I www.interconsult.bz.it
Steuer-, MwSt.-Nr. | Cod. fisc. Part. IVA 02529080216

Circolare 07/26

Bolzano, li 14/09/2026

Auto aziendale in uso promiscuo – nuove regole di calcolo del fringe benefit

Gentile Cliente,

con la presente Vi informiamo sulle **novità in materia di determinazione del fringe benefit** relativo alle auto aziendali concesse in uso promiscuo, introdotte dal D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 (c.d. Decreto Omnibus), che trovano applicazione già a decorrere dal **periodo d'imposta 2026**.

L'assegnazione dell'auto aziendale rappresenta uno dei benefit di maggiore rilevanza. Le nuove regole interessano pertanto, di norma, una quota significativa dell'organico.

1.1 In sintesi

- ▶ **Conferma del criterio forfetario:** percorrenza convenzionale di 15.000 km annui per il costo chilometrico desumibile dalle tabelle ACI, con coefficienti del 10%, 20% o 50% in funzione della tipologia di alimentazione.
- ▶ **Novità – maggiorazione per anzianità:** decorso il quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione, il valore del fringe benefit è incrementato del 50%.
- ▶ **Novità – maggiorazione per accessori:** è prevista una maggiorazione forfetaria del 5% in presenza di accessori o allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI e non direttamente acquistati dalla persona dipendente.
- ▶ **Ampliamento dell'ambito applicativo:** il criterio forfetario si applica anche ai veicoli riassegnati a dipendenti diversi dal primo assegnatario; è venuto meno il riferimento ai veicoli di nuova immatricolazione e ai contratti stipulati dal 1° gennaio 2025.
- ▶ **Clausola di salvaguardia estesa:** il previgente regime CO₂ si applica anche ai veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo entro il 31 dicembre 2025 (in precedenza 30 giugno 2025).
- ▶ **Adempimenti 2026:** poiché le nuove regole decorrono dall'intero periodo d'imposta 2026, i mesi già elaborati devono essere verificati e regolarizzati in sede di conguaglio di fine anno.

1.2 Quadro normativo previgente

Il fringe benefit derivante dall'uso promiscuo dell'auto aziendale non è determinato in base all'effettivo utilizzo privato, bensì in via forfetaria: si assume una percorrenza convenzionale annua di 15.000 chilometri, moltiplicata per il costo chilometrico di esercizio del veicolo desumibile dalle tabelle nazionali elaborate annualmente dall'Automobile Club d'Italia (ACI), cui si applica una percentuale stabilita per legge.

Fino al 31 dicembre 2024 tale percentuale era graduata in funzione delle emissioni di anidride carbonica del veicolo (25%, 30%, 50% o 60%).

Con l'art. 1, comma 48, della Legge n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) il parametro delle emissioni è stato sostituito da quello della tipologia di alimentazione (10%, 20% o 50%), inizialmente limitato ai veicoli di nuova immatricolazione concessi con contratti stipulati dal 1° gennaio 2025. Per i veicoli già in circolazione l'art. 6, comma 2-bis, del D.L. n. 19/2025, convertito dalla Legge n. 60/2025, ha introdotto una clausola di salvaguardia.

Con la Circolare 3 luglio 2025, n. 10/E l'Agenzia delle Entrate – richiamando la Risoluzione 14 agosto 2020, n. 46/E – ha ricostruito il coordinamento tra i diversi regimi, chiarendo che nelle situazioni non riconducibili ai criteri forfetari occorre fare riferimento al valore normale, limitatamente alla parte riferibile all'utilizzo privato del veicolo.

Proprio tali fattispecie hanno comportato nella prassi un considerevole aggravio gestionale.

1.3 Le novità nel dettaglio

1.3.1 Criterio di nuova immatricolazione

Dalla norma sono stati eliminati il riferimento ai veicoli di nuova immatricolazione e quello ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025. Come precisato nella Relazione Illustrativa, il criterio forfetario trova pertanto applicazione anche nei casi di veicoli riassegnati a dipendenti diversi dal primo assegnatario.

Rileva quindi non più il momento dell'assegnazione, bensì **esclusivamente l'anzianità del veicolo**, computata dalla data di prima immatricolazione. Se un veicolo già immatricolato viene concesso, per la prima volta o nuovamente, in uso promiscuo, il criterio forfetario risulta applicabile; ai fini del limite quinquennale rileva unicamente la data di prima immatricolazione.

Conseguenza operativa: un veicolo può aver già superato il quinquennio al momento dell'assegnazione. In tal caso la maggiorazione del 50 % si applica sin dall'inizio della concessione.

1.3.2 Maggiorazione del 50 % per anzianità del veicolo

L'applicazione del criterio forfetario nelle misure sopra indicate è limitata ai primi cinque anni dalla prima immatricolazione. Dopo il **31 dicembre del quinto anno successivo** a quello di **prima immatricolazione** il valore determinato è **incrementato del 50%**.

Categoria di veicolo	Fino al quinto anno	Dal sesto anno
Veicoli elettrici a batteria	10%	15%
Veicoli ibridi plug-in	20%	30%
Veicoli termici e ibridi non ricaricabili	50%	75%
Regime CO₂ ≤ 60 g/km	25%	37,5%

Categoria di veicolo	Fino al quinto anno	Dal sesto anno
Regime CO₂ > 60 ≤ 160 g/km	30%	45%
Regime CO₂ > 160 ≤ 190 g/km	50%	75%
Regime CO₂ > 190 g/km	60%	90%

Anno prima immatricolazione	Quinto anno successivo	Maggiorazione applicabile dal
2019	2024	1° gennaio 2025
2020	2025	1° gennaio 2026
2021	2026	1° gennaio 2027
2025	2030	1° gennaio 2031

Poiché la clausola di salvaguardia riguarda anche veicoli immatricolati a partire da luglio 2020, già nel periodo d'imposta 2026 possono presentarsi casi in cui la maggiorazione del 50% risulta applicabile.

1.3.3 *Maggiorazione del 5 % per accessori e allestimenti*

In presenza di **accessori o allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI** e non direttamente acquistati dalla persona dipendente, il valore determinato a titolo di fringe benefit è incrementato del 5%. Nelle tabelle ACI sono infatti incluse soltanto le dotazioni di serie previste dal costruttore per il modello e l'allestimento di riferimento; gli optional ulteriori non risultano pertanto valorizzati.

La maggiorazione del 5% opera in via residuale, ossia dopo l'applicazione della percentuale di riferimento e dell'eventuale maggiorazione per anzianità. Per la verifica non è sufficiente la carta di circolazione: la dotazione effettiva del veicolo risulta di regola dal contratto di noleggio o di leasing.

1.3.4 *Deducibilità delle somme trattenute*

Le somme addebitate o trattenute alla persona dipendente in relazione alla concessione del veicolo riducono il valore determinato in via forfetaria. La novità consiste nella espressa previsione che tale deducibilità integrale riguarda anche le somme relative ad accessori e allestimenti.

1.3.5 *Estensione della clausola di salvaguardia*

Il regime basato sui livelli di emissione di CO₂ si applica ora anche ai veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo entro il 31 dicembre 2025, in luogo del precedente termine del 30 giugno 2025. Anche per tali veicoli operano il limite quinquennale con maggiorazione del 50% e, dal 1° gennaio

2026, la maggiorazione del 5% per accessori e allestimenti. Sono fatti salvi i comportamenti adottati fino al 31 dicembre 2025 e non si dà luogo al rimborso delle maggiori imposte eventualmente versate.

Si precisa che per tali veicoli restano applicabili le percentuali graduate in funzione delle emissioni di CO₂: ad essi si estendono unicamente le due nuove maggiorazioni, senza alcun passaggio al regime basato sulla tipologia di alimentazione.

1.3.6 Quadro di sintesi

Fattispecie	Condizioni	Criterio di valorizzazione	Novità dal 2026
Regime CO₂	Immatricolazione e assegnazione tra il 01/07/2020 e il 31/12/2024; oppure ordine entro il 31/12/2024 e assegnazione entro il 31/12/2025	25% ≤ 60 g/km; 30% > 60 ≤ 160 g/km; 50% > 160 ≤ 190 g/km; 60% > 190 g/km	Termine esteso; limite quinquennale con + 50%; + 5% per accessori; applicazione anche in caso di riassegnazione
Regime per alimentazione	Concessione in uso promiscuo, senza vincolo di nuova immatricolazione	10% elettrico; 20% ibrido plug-in; 50% termico e ibrido non ricaricabile	Estensione ai veicoli riassegnati; limite quinquennale con + 50%; + 5% per accessori

1.4 Effetti

- ▶ Aumento sensibile dell'imponibile fiscale e previdenziale per i veicoli meno recenti e per quelli dotati di optional.
- ▶ Necessità di reperire dati ulteriori per l'elaborazione delle buste paga: data di prima immatricolazione, presenza di accessori, importo degli eventuali riaddebiti.
- ▶ Estensione del criterio forfetario anche ai veicoli riassegnati ad altri dipendenti.
- ▶ Opportunità di rivedere car policy, contratti di concessione e piani di leasing, in particolare per durate superiori a cinque anni.
- ▶ Necessità di regolarizzare i mesi del 2026 già elaborati.
- ▶ L'uso promiscuo deve risultare espressamente pattuito e documentato, di regola nel contratto di lavoro o in un separato atto di assegnazione (data certa). In assenza di idonea documentazione l'applicazione del criterio forfetario può essere oggetto di contestazione.

Per ulteriori informazioni restiamo a Vs. completa disposizione.

Distinti saluti,

Interconsult – Pichler Steinmair Knoll